

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

Tra la Società Sportiva Calcio Bari S.p.A., con sede in Bari, Strada Torrebella Snc c/o Stadio 'San Nicola', capitale sociale interamente versato euro 100.000,00, identificata da Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di BARI n. 08199810725, iscrizione Rea n. BA - 611134, codice attività 93.12.00, PEC: sscbari@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico, Dott. Luigi De Laurentiis, munito dei necessari poteri ("BARI")

da una parte

E

La Amgas S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente del C.d.A., Dott. Giovanni Marzulli, con sede in Bari, Corso Alcide De Gasperi n. 320, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese di Bari n. 06024230721, iscrizione Rea n. BA 457129, codice di attività 35.230 (qui di seguito denominato "PARTNER" o "Sponsor")

dall'altra parte

(il BARI e il PARTNER saranno anche singolarmente indicati come la "Parte", o collettivamente come le "Parti")

PREMESSO CHE

- a) il BARI è una società sportiva che svolge l'attività del gioco del calcio, come tale soggetta alle vigenti e future norme della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), e della Union of European Football Association (U.E.F.A.), nei limiti dei loro poteri e delle loro competenze.
- b) Il BARI è titolare dei diritti di utilizzazione dei marchi denominativi e denominativo - figurativi meglio descritti nell'allegato "A" (collettivamente, il "Marchio BARI").
- c) la Prima Squadra del BARI sta disputando il Campionato Italiano di Calcio di Serie C per la stagione sportiva 2019/2020.

- d) il PARTNER è una società attiva nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale ed energia elettrica e dichiara e garantisce di essere una società regolarmente costituita ed operante ai sensi della legge italiana e che i propri organi rappresentativi e quelli aventi funzione di amministrazione e controllo non hanno riportato condanne, anche non passate in giudicato, per delitti contro il patrimonio, ovvero per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, ovvero per delitti commessi in occasione e/o in dipendenza dello svolgimento della rispettiva attività.
- e) il PARTNER è titolare dei diritti di utilizzazione del marchio meglio descritto nell'Allegato "B" (il "Marchio Sponsor").
- f) le Parti intendono porre in essere un rapporto di collaborazione promo - pubblicitaria finalizzato alla promozione del Marchio Sponsor.
- g) le Parti si danno atto che tutti i contratti promo-pubblicitari di società calcistiche affiliate alla F.I.G.C., Lega Pro e U.F.F.A. devono essere stipulati nel rispetto delle norme attuali e future della F.I.G.C., dei regolamenti attuali e futuri della Lega Pro o della diversa Lega di appartenenza del BARI, delle disposizioni attuali e future della U.F.F.A. e devono salvaguardare la corretta immagine dell'organizzazione calcistica; le Parti si danno altresì atto che tutti i predetti contratti promo-pubblicitari devono essere stipulati nel rispetto del Regolamento delle divise da gioco emanato dalla Lega Pro o della diversa Lega di appartenenza del BARI e valido per la stagione in corso, nonché, sempre per quanto concerne la tenuta da gioco dei calciatori, nel rispetto dell'articolo 72 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.
- h) le Parti si danno altresì atto che i singoli calciatori tesserati del BARI hanno, fatti salvi diversi accordi in vigore con il BARI, piena ed autonoma libertà negoziale per la stipula di contratti promo-pubblicitari e che pertanto nessun diritto di immagine relativo ai calciatori tesserati del BARI è con il presente contratto attribuito, salvo che venga qui di seguito diversamente pattuito.
- i) il BARI dichiara di aver stipulato, e si riserva di stipulare in futuro, accordi promo-pubblicitari anche con altre aziende, fatte salve quelle appartenenti alla categoria merceologica "forniture di energia elettrica e gas naturale".

**

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Efficacia delle Premesse e degli Allegati

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati formano a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale del presente contratto (qui di seguito il "Contratto"), cui nessuna modifica potrà essere apportata, se non per atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti. In caso di contratto

tra il contenuto degli Allegati ed il contenuto del Contratto, il Contratto prevarrà sugli Allegati, salvo diversa espressa previsione.

- Allegato A: Marchi del BARI.

- Allegato B: Marchio del PARTNER.

- Allegato C: Prestazioni di biglietteria.

2. Oggetto

- 2.1 Il BARI concede al PARTNER, in via non esclusiva, il diritto di denominarsi "OFFICIAL PARTNER del BARI" per la durata del presente Contratto, quale stabilita all'art. 3 che segue; a tal fine, il PARTNER potrà utilizzare, in via non esclusiva, nell'ambito delle proprie iniziative promozionali e pubblicitarie, solamente il marchio BARI (come riprodotto nell'Allegato A), nonché la foto ufficiale della prima squadra (nel rispetto del successivo articolo 2.3), restando inteso che ogni utilizzazione del marchio BARI, ovvero della foto ufficiale della prima squadra nell'ambito delle predette iniziative promozionali e pubblicitarie del PARTNER, dovrà avvenire nel rispetto delle norme applicabili nonché delle regole all'uopo fissate dalla Lega Pro o dalla diversa Lega di appartenenza del BARI e sarà soggetta in ogni caso alla preventiva autorizzazione scritta del BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore.

Resta altresì espressamente inteso che il PARTNER potrà utilizzare il marchio ed il logo del BARI solo ed esclusivamente in abbinamento alla dicitura "OFFICIAL PARTNER del BARI 2019-2020". Tale denominazione dovrà essere altresì utilizzata per intero, senza possibilità di modifiche, elaborazioni o traduzione.

- 2.2 Ogni utilizzo del Marchio BARI (e/o della foto ufficiale della prima squadra) quivi non espressamente contemplato ovvero posto in essere secondo modalità e termini difformi da quanto previsto dal presente Contratto è espressamente vietato. Qualsiasi utilizzazione e/o inserimento del Marchio BARI e/o della foto ufficiale della prima squadra sui prodotti realizzati e/o distribuiti dal PARTNER e/o sul relativo materiale promozionale e pubblicitario di qualsiasi natura e su qualsiasi supporto (incluse, a titolo meramente esemplificativo, pagine web e/o profili di social network), è espressamente vietata. Allo stesso modo, è fatto divieto al PARTNER di utilizzare e/o inserire il Marchio BARI su materiali pubblicitari, flyers dépliant di terzi, anche se riferiti, direttamente o indirettamente, a prodotti realizzati e/o distribuiti dal PARTNER, senza la preventiva autorizzazione scritta del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore. Il PARTNER prende atto ed accetta che il rispetto di tale obbligazione è essenziale per il BARI.

- 2.3 Con specifico riferimento alla foto della prima squadra del BARI che il PARTNER potrà utilizzare nel rispetto delle modalità di cui al precedente articolo 2.1, resta inteso

che il BARI metterà a disposizione del PARTNER un'unica fotografia ufficiale del BARI, tale intendendosi l'immagine che verrà scattata della rosa del BARI durante la stagione sportiva di riferimento. Tale fotografia dovrà essere utilizzata nella forma e contenuto conformi all'esemplare fornito dal BARI, senza possibilità di successiva elaborazione, fatte salve le modifiche tecniche occorrenti al suo impiego e pur sempre nel rispetto dei diritti delle persone ritratte. Resta esclusa la possibilità di utilizzare una fotografia della squadra del BARI diversa da quella dalla stessa fornita.

- 2.4 Il PARTNER prende espressamente atto ed accetta che il medesimo diritto di denominarsi "OFFICIAL PARTNER" potrà essere riconosciuto dal BARI anche ad altre aziende purché non esercenti nel medesimo settore merceologico come in premessa meglio specificato e descritto; ogni relativa iniziativa avente ad oggetto l'utilizzo della predetta denominazione dovrà avvenire nel rispetto delle indicazioni del BARI e delle regole emanate dalla Lega Pro.

- 2.5 Il PARTNER avrà il diritto di utilizzare il Marchio Sponsor negli spazi pubblicitari che il BARI specificamente si obbliga a mettere a disposizione del PARTNER medesimo, in via non esclusiva, oltre ad avere diritto ad ulteriori prestazioni non connesse con l'esposizione del Marchio Sponsor, il tutto secondo le seguenti modalità e termini:

2.5.1 Stadio di disputa delle partite casalinghe Stadio SAN NICOLA o eventuale altra sede delle gare interne

In occasione delle partite casalinghe del Campionato di Serie C, si procederà:

- a) All'esposizione del Marchio Sponsor su Led bordo campo presso lo Stadio SAN NICOLA, o eventuale altra sede delle gare interne (qualora le partite casalinghe del BARI fossero disputate, per qualsiasi motivo, in una sede diversa dallo Stadio San Nicola di Bari, il PARTNER prende atto ed accetta che, presso tale diversa sede, potrebbe non essere disponibile un sistema a LED per l'esposizione dei marchi a bordo campo; in tal caso, il PARTNER prende atto ed accetta, espressamente ed irrevocabilmente, che il Marchio Sponsor potrà essere esposto a bordo campo anche con modalità differenti, identificate dal BARI tenuto conto delle effettive possibilità del luogo, e rinunciando sin d'ora il PARTNER, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi eccezione e/o pretesa al riguardo) completo lungo la prima fila del perimetro del campo da gioco nonché lungo la seconda fila con un'esposizione complessiva di 1,5 minuti per ciascuna fila, suddivisi tra preparita, gara ed intervallo;
- b) All'esposizione del Marchio Sponsor AMGAS su Corner alto Nord e Corner alto Sud (1 passaggio da 1 minuto nel pre-match e 1 passaggio da 1 minuto durante la gara)

- c) Alla diffusione, su richiesta del PARTNER, che provvederà alla realizzazione del contenuto a propria cura e spese, e previa autorizzazione del BARI, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, di 2 (due) spot audio, riguardanti il PARTNER, della durata massima di 15 (quindici) secondi ciascuno, uno durante il prepartita e uno durante l'intervallo.

2.5.2 **Multimedia**

- a) Nel corso della vigenza del presente contratto il BARI procederà all'inserimento del Logo del PARTNER nella pagina sponsor del sito internet ufficiale del BARI.

2.5.3 **Biglietteria**

- a) Per la durata del presente contratto, il BARI si impegna a mettere a disposizione del PARTNER per le partite casalinghe disputate dalla Prima Squadra in occasione del Campionato (con esclusione delle gare la cui organizzazione e/o la gestione della biglietteria non sia di competenza del BARI):
- i. n. 2 (due) biglietti di Tribuna Autorità;
 - ii. n. 2 (due) biglietti di Tribuna d'Onore;
 - iii. n. 20 (venti) biglietti per Tribuna Ovest, con apposizione, sul relativo settore, del Marchio Sponsor.
- b) Il PARTNER prende espressamente atto ed irrevocabilmente accetta che durante la vigenza del presente accordo lo Stadio San Nicola di Bari potrebbe essere interessato da alcuni lavori di ristrutturazione. Pertanto, è possibile che uno o più settori dello Stadio restino chiusi al pubblico in occasione di più partite interne. Qualora gli interventi strutturali sopra menzionati interessino i settori di cui alla precedente lettera a), il BARI si riserva di destinare al PARTNER biglietti in settori diversi da quelli sopra indicati, fermo restando il numero totale di tagliandi messi a disposizione, e il PARTNER rinuncia sin d'ora, espressamente ed irrevocabilmente, a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo nei confronti del BARI, a titolo di indennizzo, risarcimento e/o a qualsiasi altro titolo.
- c) Resta inteso tra le Parti che, ai fini del pieno rispetto degli obblighi fiscali concernenti la emissione dei titoli di ingresso a manifestazioni pubbliche, ciascuno dei biglietti oggetto delle suindicate prestazioni di biglietteria, verrà emesso al prezzo simbolico di 1,00 (uno/00) comprensivo di IVA al 10% (dieci per cento). L'importo complessivo figurativamente determinato per tutti i biglietti, forniti ai sensi di quanto sopra previsto, sarà computato all'interno del corrispettivo

complessivo di seguito fissa all'art. 4.1, ma oggetto di separata fatturazione rispetto al corrispettivo.

- d) In relazione alla prestazione oggetto della presente disposizione, il PARTNER, preso atto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, si impegna a comunicare al BARI tutti i dati necessari all'emissione dei biglietti nominativi, secondo quanto dettagliatamente descritto all'Allegato C e nel rispetto delle scadenze ivi contemplate; in caso di mancata tempestiva comunicazione dei dati richiesti, ovvero in caso di comunicazione di dati incompleti o inesatti, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al BARI qualora sia negato l'accesso allo stadio alle persone indicate dal PARTNER.
- e) Al riguardo, resta inteso e concordato che, fermo il numero complessivo di biglietti che il BARI si impegna a mettere a disposizione del PARTNER durante la vigenza del presente accordo, come sopra detto, il BARI potrà modificare l'allocazione dei posti in relazione alle singole gare che saranno disputate, dandone comunicazione scritta al PARTNER.
- f) Resta espressamente inteso che i servizi di biglietteria troveranno applicazione esclusivamente in occasione delle partite casalinghe disputate dal BARI e valide per il campionato con espressa esclusione di gare e tornei amichevoli e di altri eventuali tornei non menzionati nel presente accordo nonché di gare per le quali l'organizzazione e/o la gestione della biglietteria non siano di competenza del BARI.
- g) Il mancato utilizzo, in tutto o in parte, dei biglietti qui vi messi a disposizione per ciascuna partita ovvero nel sopraindicato numero complessivo previsto per ciascuna stagione sportiva, non dà diritto ad alcun rimborso, indennizzo, riduzione del corrispettivo o sostituzione per equivalente da parte del BARI in favore del PARTNER. Pertanto, qualora i biglietti messi a disposizione non vengano in tutto o in parte usufruiti in occasione della singola partita di riferimento, il BARI non avrà alcun obbligo di mettere a disposizione un numero equivalente di biglietti aggiuntivi per partite e/o stagioni successive. I biglietti non utilizzati (anche laddove richiesti) si intenderanno definitivamente rinunciati e non più utilizzabili da parte del PARTNER con esclusione di qualsivoglia altra pretesa nei confronti del BARI, che si intenderà liberato da qualsivoglia obbligazione al riguardo.
- h) Qualora per una qualsiasi ragione non fosse possibile disputare la partita allo stadio San Nicola di Bari, il BARI si adopererà per garantire al PARTNER all'interno dello stadio che ospiterà la partita, un proporzionale numero di biglietti analoghi per posizione e tipologia a quelli previsti dal presente articolo.

- i) Il PARTNER prende atto ed accetta che i titoli di accesso allo stadio San Nicola di Bari emessi dal BARI in occasione delle gare di cui al presente articolo sono strettamente personali e non cedibili. L'emissione dei biglietti in favore dei nominativi indicati comporta l'accettazione da parte degli assegnatari delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso allo stadio e dal Regolamento di utilizzo dell'impianto San Nicola. L'utilizzo dei biglietti deve pertanto conformarsi alle regole ivi previste.
- j) Il PARTNER assume ogni responsabilità circa la comunicazione dei dati personali relativi agli assegnatari dei biglietti, mallevando il BARI da qualsiasi azione e/o richiesta lo stesso dovesse subire in ragione dell'avvenuta loro acquisizione da parte del BARI e per il conseguente trattamento dei dati personali ricevuti ai fini della emissione dei biglietti. L'accettazione delle condizioni della Privacy Policy e del trattamento dei dati personali è condizione necessaria per l'emissione dei biglietti.
- k) Il PARTNER prende atto ed accetta che, per effetto delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007 n. 41, è fatto divieto alle società sportive (i) di corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti o abbonamenti o titoli di viaggio, nonché (ii) di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate (iii) di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Pertanto, il PARTNER dichiara e garantisce di non essere un'associazione di tifosi e di non essere in alcun modo collegato ad alcuna associazione di tifosi, comunque denominata e che i propri dipendenti, dirigenti, funzionari, ed, in generale, tutti coloro che beneficeranno del pacchetto "Prestazioni di Biglietteria" messo a disposizione dal BARI ai sensi del presente accordo non sono membri di alcuna associazione di tifosi, comunque denominata, e non sono destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come successivamente modificata e/o integrata, ovvero di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come successivamente modificata e/o integrata, e non sono stati comunque condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in

occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Il BARI non potrà essere considerato inadempiente o responsabile in alcun modo della mancata emissione dei biglietti richiesti dal PARTNER, ai sensi del presente contratto, qualora le persone in favore dei quali venga richiesta l'emissione di biglietti risultino, a seguito delle necessarie verifiche imposte dalla legge, destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 s.m.i., o della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o comunque sottoposti a misure interdittive o limitative della possibilità di accesso a manifestazioni sportive, ovvero, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi. Pertanto il BARI non risponderà in alcun modo nei confronti del PARTNER e/o dei suoi aventi causa qualora ai destinatari dei biglietti venga impedito l'accesso (ovvero gli stessi vengano esclusi dall'impianto) in quanto sottoposti alle misure sopra indicate ovvero a causa del mancato rispetto da parte di questi delle Condizioni Generali applicabili ai titoli di accesso e/o del Regolamento di utilizzo dell'impianto dello stadio San Nicola (o di altra sede dell'incontro).

2.5.4 **Ospitalità Campionato e parcheggio**

- a) n. 2 (due) pass per la zona hospitality Executive per altrettanti ospiti della Tribuna d'Onore;
- b) n. 2 (due) pass per la zona hospitality Premium per altrettanti ospiti della Tribuna Autorità;
- c) n. 1 (uno) pass per il parcheggio 'Rosso'.

2.5.5 **Pubbliche Relazioni**

Il BARI consentirà al PARTNER di:

- a) svolgere presso il campo di calcio dello Stadio San Nicola e gli spogliatoi del BARI, in 3 (tre) occasioni nel corso della durata del contratto, su richiesta del PARTNER, Walk About per 10 (dieci) persone; pertanto, qualora il PARTNER non richieda al BARI di far partecipare i propri designati al Walk About, ciò si intenderà quale espressa rinuncia, da parte del PARTNER medesimo, del diritto ad avvalersi della relativa prestazione nel corso della stagione sportiva in essere, con espressa rinuncia, da parte del PARTNER, a far valere alcuna pretesa al riguardo nei confronti del BARI a titolo di indennizzo, PARTNER a beneficiare di alcuna riduzione del corrispettivo.

2.6 Il PARTNER concede al BARI una licenza non esclusiva e non concedibile in sub-licenza, per l'intera durata del presente accordo, avente ad oggetto l'utilizzo del Marchio Sponsor da parte del BARI esclusivamente affinché questa possa assolvere i propri obblighi di cui all'articolo 2.

2.7 Le prestazioni promo-pubblicitarie quivi previste troveranno esecuzione in applicazione della normativa statale e delle regole all'uopo fissate dalle competenti organizzazioni federali (FIGC, Lega di appartenenza del BARI, UEFA), in conformità con i parametri da queste fissati (esemplificativamente con riferimento a dimensioni, tempi di esposizione, posizioni, limitazioni) e nel rispetto dei diritti spettanti a tali organismi federali con riguardo alle competizioni da loro rispettivamente gestite.

2.8 Resta inoltre espressamente inteso che il PARTNER provvederà a fornire al BARI, a propria cura e spese, tutti i materiali necessari (file elettronici, grafiche, rendering, immagini ad alta risoluzione del Marchio Sponsor per consentire al BARI di adempiere puntualmente agli obblighi dallo stesso assunti ai sensi del presente accordo, impegnandosi a mettere tempestivamente gli stessi a disposizione del BARI, in modo da permettere a quest'ultima di assolvere regolarmente alle obbligazioni quivi previste. Al pari si intendo a carico esclusivo del PARTNER i c.d. "costi di attivazione" eventualmente sostenuti (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo i costi necessari per l'elaborazione della creatività e della successiva realizzazione di un video), e, se anticipati dal BARI, verranno a quest'ultima rimborsati dietro presentazione di regolare fattura e subordinatamente all'accettazione da parte del PARTNER del relativo preventivo. La fatturazione di tali costi avverrà a consuntivo e per ciascuna attività, con pagamento da effettuarsi a rimessa diretta ricevimento fattura.

2.9 Con specifico riguardo alle forme di esposizione dei Marchi quivi previste, il PARTNER dichiara e garantisce:

a) di essere titolare di tutti i diritti necessari ed occorrenti all'utilizzo del Marchio come quivi previsto dal presente Contratto. In particolare il PARTNER garantisce che il Marchio e quanto oggetto di esibizione pubblicitaria per suo conto ai sensi del presente accordo, non ledono, né lederanno, al momento della loro diffusione, diritti di terzi (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, diritti di proprietà intellettuale e diritti di qualsivoglia genere di terzi concorrenti del PARTNER);

b) di rendere indenne e a manlevare il BARI e i rispettivi danti e aventi causa a qualunque titolo, da qualsiasi molestia, onere, danno, spesa (incluse ragionevoli spese legali), impedimento o esborso ovvero richiesta di risarcimento, indennizzo, sanzione di qualsivoglia genere (ivi incluse richieste di risarcimento e/o indennizzo e/o sanzioni comminate ai sensi delle vigenti leggi e Convenzioni internazionali, anche in materia di

proprietà intellettuale ed industriale) che il BARI medesimo dovesse subire e/o ricevere a causa e/o in dipendenza della violazione, da parte del PARTNER, anche di una sola delle predette dichiarazioni e garanzie. Fermo restando inteso che in caso di violazione di alcuna delle predette dichiarazioni e garanzie, resta espressamente inteso che il BARI potrà interrompere con effetto immediato la trasmissione degli spot, fermi restando tutti gli altri diritti e rimedi a disposizione del BARI medesimo e dei rispettivi danti e/o aventi causa.

- 2.10 Qualora per una qualsiasi ragione non fosse possibile disputare una o più partite presso lo stadio San Nicola di Bari, il BARI si adopererà per garantire al PARTNER, all'interno dello stadio che ospiterà la partita, la migliore esposizione possibile tenuto conto delle possibilità del luogo e delle strutture e mezzi ivi presenti.
- 2.11 Nel caso in cui l'accesso del pubblico presso lo Stadio sia limitato, in tutto o in parte, a causa di eventi non imputabili al BARI ovvero al di fuori del ragionevole controllo della stessa - ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: i) provvedimenti adottati dalle competenti autorità che dispongano che una o più partite debbano essere disputate in tutto o in parte in assenza di pubblico per fronteggiare situazioni straordinarie ed urgenti; ovvero ii) provvedimenti aventi il medesimo contenuto, adottati dalle competenti autorità sportive in seguito al verificarsi di eventi al di fuori del ragionevole controllo del BARI e/o che la stessa non abbia contribuito a determinare, ma che comportino comunque l'applicazione di sanzioni a carico della medesima a titolo di responsabilità, anche oggettiva, in virtù delle applicabili disposizioni legislative, regolamentari o federali (quali provvedimenti di chiusura di alcuni settori dello Stadio al pubblico in seguito al verificarsi di illeciti posti in essere dalla tifoseria della squadra) - resta espressamente inteso che il BARI non sarà ritenuta responsabile nei confronti del PARTNER che, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata da lei e/o i suoi aventi causa nei confronti del BARI a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso e/o a qualsivoglia altro titolo. Qualora per qualsivoglia ragione, fosse decretato il rinvio e/o la sospensione della partita, il BARI si atterrà alle regole della Lega di appartenenza e della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ovvero alle determinazioni delle Autorità competenti, per regolamentare la partecipazione dei possessori dei titoli di accesso. Sin d'ora si prende atto che in caso di sospensione della partita dopo l'inizio del secondo tempo, il titolare del titolo di accesso non avrà diritto al riconoscimento della validità del proprio titolo in caso di successiva effettuazione della gara, né al rimborso del prezzo.
- 2.12 L'elenco dei diritti e delle prestazioni quiivi concessi in favore del PARTNER si deve intendere tassativo e pertanto non possono considerarsi conferiti diritti per effetto di interpretazione o estensione analogica. A tal riguardo, resta espressamente inteso che il presente contratto non riconosce in favore del PARTNER alcuna licenza o qualsivoglia diritto sull'utilizzo e lo sfruttamento: a) dell'immagine dei calciatori,

individuale o in gruppo (fatta esclusione per la foto di squadra), b) dell'immagine dello stadio e/o degli altri impianti ove il BARI svolge la propria attività; c) dei marchi, loghi, denominazioni o mascotte riferiti al BARI, ma quivi non espressamente inclusi. Pertanto il PARTNER non potrà procedere ad alcun utilizzo dei diritti e materiali sopra indicati senza la previa autorizzazione del BARI e/o degli altri eventuali aventi diritto. Resta sin d'ora inteso che i giocatori del BARI potranno sfruttare ed utilizzare la propria immagine individuale autonomamente ed in modo indipendente rispetto agli accordi conclusi dal BARI con i propri sponsor e partner commerciali personali, non estendendosi loro alcuna limitazione e/o obbligazione quivi convenuta tra le Parti che quanto oggetto di esposizione pubblicitaria, secondo quanto quivi previsto non viola o violerà alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare (comprese le regole emanate dall'Autorità Garante nelle Comunicazioni, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, o dall'Istituto Autodisciplina Pubblicitaria) in vigore ovvero contiene o conterrà alcun contenuto illecito, diffamatorio, molesto, fraudolento, osceno o comunque contrario all'ordine pubblico ed al buon costume.

3. Durata

- 3.1. Gli effetti del presente contratto termineranno il 30 giugno 2020, con espressa esclusione di tacito ed automatico rinnovo. Gli effetti del presente Contratto si produrranno pertanto dalla sua sottoscrizione e per la sola stagione sportiva 2019/2020.
- 3.2. Il presente accordo non costituisce precedente per future eventuali negoziazioni di analoghi o diversi diritti tra il PARTNER, il BARI, società controllate e/o controllanti del BARI e società controllate dalla stessa società controllante del BARI, in ogni caso e in particolare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - nel caso in cui il BARI acquisisca il diritto di partecipare al campionato di Serie A.

4. Corrispettivo

- 4.1. A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo il PARTNER verserà al BARI, previa emissione della relativa fattura ovvero, a discrezione del BARI medesimo, del relativo avviso di fattura, la somma complessiva ed onnicomprensiva di Euro 30.000,00 (trentamila/00) oltre IVA.

Al soli fini della fatturazione separata del corrispettivo relativo alle prestazioni di Biglietteria di cui all'art. 2.5.3. la somma complessiva di Euro 168,00 (centosessantotto/00) comprensiva di IVA al 10% (dieci per cento), inclusa per ciascuna stagione sportiva nei corrispettivi di cui all'art. 4.1, si intenderà allocata al corrispettivo per l'emissione dei biglietti al prezzo unitario di Euro 1,00 (uno) comprensivo di IVA al 10%.

5. Pagamenti

- 5.1. Il corrispettivo di cui all'Articolo 4.1 sarà versato dal PARTNER, con le seguenti modalità in 2 (due) rate eguali dovute rispettivamente entro il 31 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
- 5.2. Resta sin d'ora inteso che il corrispettivo di cui all'Articolo 4.2, relativo all'emissione di biglietteria ed incluso nella somma prevista dall'art. 4.1, sarà versato dal PARTNER, al BARI, al momento della sottoscrizione del presente accordo.
- 5.3. Tutti i pagamenti verranno effettuati mediante Bonifico Bancario a favore di Società Sportiva Calcio BARI, presso UNICREDIT S.p.A. - IBAN: IT 35 R 02008 05364 000105339084 SWIFT: UNCRITMM e dovranno includere anche l'iva calcolata su ogni singola rata di corrispettivo dovuta.
- 5.4. Nel caso di mancato pagamento entro i termini sopra indicati, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., saranno applicabili, in favore del BARI, interessi moratori, sull'importo non corrisposto, oltre al costo di recupero del credito, in misura e secondo le modalità previste dalla predetta legge. Qualora si debbano corrispondere i suddetti interessi moratori maturati, si conviene che gli stessi vengano recuperati da parte del BARI, provvedendo all'emissione di regolare fattura (fuori dal campo I.V.A. ex DPR n° 633/72 e s.m.i.).
- 5.5. In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata, e di persistere della morosità da parte del PARTNER decorsi 15 giorni dalla ricezione, a mezzo pec o raccomandata AR, di diffida ad adempiere da parte del BARI, il BARI avrà il diritto di chiedere immediatamente il corrispettivo dovuto dal PARTNER per l'intera stagione sportiva, ferma restando la facoltà di risolvere il contratto.
- 5.6. Resta espressamente convenuto che ferma la facoltà di risoluzione contemplata dal precedente art. 5.5, il BARI avrà altresì diritto di sospendere immediatamente i servizi di sponsorizzazione e promozione descritti al precedente articolo 2, restando fermo ed impregiudicato il diritto del BARI di agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti, potendo nel frattempo la stessa concludere accordi, aventi ad oggetto le prestazioni quivi fissate, anche con aziende terze operanti nel medesimo Settore Mercologico del PARTNER.

6. Riservatezza e Trattamento Dati Personali

- 6.1. Il PARTNER si obbliga a mantenere riservato il contenuto del presente contratto e tutte le informazioni eventualmente acquisite in dipendenza del presente incarico (inclusi documenti, dati, notizie sulla società o sulla squadra del BARI). Nel caso in cui

una delle Parti fosse chiamata a divulgare informazioni relative all'altra, chiederà a questa la preventiva autorizzazione.

- 6.2. Le Parti si impegnano al rispetto, ove applicabile, della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza. Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza e si impegnano, altresì, all'applicazione e ai termini di cui al combinato disposto. Il PARTNER ricevuta l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") con il presente contratto ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("GDPR") esprime formale consenso al trattamento dei suoi dati personali e si impegna ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività dipendente dal presente contratto. Il contenuto del presente contratto è tutelato dalla ordinaria riservatezza delle pratiche commerciali del settore.

7. Pubbliche Dichiarazioni

- 7.1. Le Parti si impegnano reciprocamente (ciascuna per quanto di propria competenza) a richiedere espressamente ai propri dirigenti, dipendenti e consulenti di non formulare pubblicamente, anche attraverso interviste concesse agli organi di informazione, giudizi o dichiarazioni che, comunque, possano arrecare nocimento all'immagine e/o al prestigio dell'altra Parte.

8. Modifiche Regolamentari

- 8.1. Resta inteso che la validità del presente Contratto è subordinata al mantenimento delle vigenti norme emanate dalla FIGC, dalla Lega di appartenenza del BARI e UEFA che concedono la facoltà di apporre il marchio del PARTNER conformemente ai termini del presente contratto. Conseguentemente, nel caso in cui tali norme venissero abolite, sarà reciprocamente consentito risolvere anticipatamente il contratto stesso con un preavviso di 30 (giorni), senza corresponsione di risarcimento, indennizzo o indennità di sorta.

9. Divieto di cessione

- 9.1. I diritti concessi al PARTNER con il presente Contratto sono da considerarsi personali e non possono essere ceduti né in tutto né in parte a terzi.

10. Clausola risolutiva espressa e recesso

- 10.1. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 c.c., il BARI potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto, senza necessità di messa in mora o diffida, nei seguenti casi:

a) non autorizzata utilizzazione, da parte del PARTNER, del logo, del marchio del BARI, della foto ufficiale della prima squadra, ovvero di qualsiasi altro materiale concernente il BARI o le sue squadre nell'ambito di attività promozionali, pubblicitarie o di altra natura promosse dal PARTNER;

b) mancata osservanza da parte del PARTNER al divieto di cessione di cui al precedente art. 9;

c) violazione da parte del PARTNER dell'obbligo di riservatezza, di cui all'art. 6 e del divieto di pubbliche dichiarazioni di cui all'art. 7

10.2. Resta espressamente convenuto che nelle ipotesi di risoluzione contemplate dai precedenti punti a), b) e c), BARI avrà diritto di sospendere immediatamente i servizi di sponsorizzazione e promozione descritti al precedente articolo 2, restando fermo ed impregiudicato il diritto del BARI di ricevere quanto dovuto dal PARTNER a fronte delle prestazioni promo-pubblicitarie fino ad allora eseguite dal BARI; nonché il diritto del BARI ad agire per ottenere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

11. Norme applicabili

11.1. Tutte le iniziative poste in essere dal PARTNER dovranno salvaguardare la corretta immagine di BARI e dell'organizzazione calcistica in generale; esse, pertanto, troveranno il proprio limite nella lettera e nello spirito delle norme della vigente legislazione italiana, delle disposizioni emanate dagli Organi Federali competenti, nonché delle convenzioni da essi stipulate con Enti pubblici e Privati e con Associazioni di categoria.

11.2. In generale, le Parti si impegnano ad esercitare tutti i diritti di cui al presente Contratto ed, in particolare, a programmare ed eseguire le iniziative promo-pubblicitarie rispettando rigorosamente l'immagine e gli standard di qualità e di stile dell'altra Parte.

12. Codice Etico e Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

12.1. Il PARTNER dichiara di avere preso atto che il BARI ha adottato un Codice Etico ed un Modello Organizzato idoneo a prevenire i reati previsti dal D.lgs 231/2001, nel testo di volta in volta integrato e/o modificato.

12.2. Il Codice Etico è consultabile all'interno del sito internet ufficiale www.sscalcio Bari.it, nella sezione "Società" e la sua osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del Contratto in oggetto ("Codice Etico").

12.3. Preso atto dei principi etici generali di onestà e osservanza della legge, professionalità,

imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede, nonché del contenuto complessivo del Codice Etico del BARI, il PARTNER si impegna, per tutta la durata del presente contratto, ad attenersi al codice stesso, nonché a farlo conoscere e a farvi attenersi, i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare a detti soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il BARI ivi dichiara di riconoscersi e applicare nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi.

12.4. Il rispetto delle disposizioni del sopramenzionato Codice Etico, nonché dei principi di comportamento e delle norme di prevenzione delle criticità e dei rischi previsti dal d.lgs 231/2001, è considerata parte essenziale, nell'interesse del BARI, delle obbligazioni quivi assunte dal PARTNER, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. La violazione di tali obblighi, ovvero l'instaurazione di un procedimento giudiziario volto all'accertamento dei reati previsti dal d.lgs 231/2001 s.m.i. costituisce pertanto un grave inadempimento del presente Contratto e legittima il BARI, allorché ne venga a conoscenza, a recedere dal contratto per giusta causa e con effetto immediato, previa comunicazione anche mediante PEC agli indirizzi in epigrafe, senza l'obbligo di pagamento di alcun indennizzo, rimborso o altro emolumento a qualsivoglia titolo, rimanendo impregiudicato l'obbligo del PARTNER di tenere indenne il BARI da tutti i conseguenti danni dalla stessa subiti e subendi.

12.5. Il BARI ha istituito un Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello ed al quale vanno segnalati eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Codice Etico, indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a: ORGANISMO DI VIGILANZA – c/o S.S.C. BARI SPA, Strada Torrebella Snc c/o Stadio San Nicola - Bari.

13. Effetti conseguenti alla cessazione degli effetti del Contratto

13.1. Alla cessazione del presente Contratto, a qualsiasi causa dovuta, il PARTNER decadrà dalla qualifica di PARTNER e altresì da tutti i diritti e le facoltà previsti dal presente Contratto.

14. Foro Competente

14.1. Ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà rimessa esclusivamente alla competenza del Foro di Bari.

15. Modificazioni del presente Contratto

15.1. Ogni modifica del presente Contratto dovrà essere approntata solo in forma scritta e potrà essere concordata esclusivamente con il legale rappresentante pro tempore del BARI. Conseguentemente, la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle clausole contrattuali qui contenute non dovrà intendersi come abrogazione tacita.

16. Comunicazioni

16.1. Ogni comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto dovrà essere effettuata per mezzo di raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati in epigrafe, salvo che sia diversamente comunicato per iscritto all'altra Parte.

17. Registrazione e Deposito del presente Contratto

17.1. Le Parti dichiarano che, essendo il compenso di cui al presente Contratto assoggettato all'Imposta sul Valore Aggiunto, quale corrispettivo per la prestazione di un servizio, ai sensi dell'Art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633, e successive modificazioni, il presente Contratto è registrabile in caso d'uso ed è soggetto ad imposta fissa.

17.2. Le spese per la registrazione del presente Contratto saranno a carico della Parte che ne darà motivo.

17.3. Qualora previsto, il presente contratto potrà essere oggetto di deposito da parte del BARI presso i competenti organismi federali, nel rispetto delle regole all'uopo fissate dagli stessi.

18. Disposizione finale

18.1. Il presente Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso ogni singola clausola, e che di ciascuna dichiarano di aver pienamente compreso il significato.

Bari, 11 febbraio 2020

SOCIETA' SPORTIVA CALCIO BARI S.P.A.

AMGAS S.R.L.

AMG
IL PRE
Dott. Gioi

Il

Allegato A

Marchi del BARI



Allegato B
Marchio del PARTNER

Allegato C

Prestazioni Biglietteria

a. Per ottenere i biglietti relativi alle prestazioni di biglietteria del presente accordo, la procedura da seguire è la seguente;

i. Compilate il file excel messo a disposizione dalla SSC BARI ed inviate lo stesso completo di:

- Cognome (Colonna A), Nome (Colonna B), data di nascita (Colonna C), sesso (Colonna D), comune di nascita (Colonna E), sigla provincia (Colonna F) ed Email (Colonna I) sulla quale dovranno essere inviati i biglietti a: francesco.laforgia@sscalciobari.it (ed eventualmente, su richiesta, inoltro di copia di un documento valido di riconoscimento);

Si precisa e si sottolinea che il file excel dovrà essere nominato con il Nome dello Sponsor, il settore dei biglietti e la gara (Ad esempio: AMGAS – Tribuna d’Onore Sponsor – BARI-Reggina). Per questa motivazione, dovrà essere inviato un file completo per ogni settore per il quale saranno richiesti i tagliandi (Ad Esempio: se AMGAS dovesse avere diritto a tagliandi per Tribuna Onore Sponsor e Tribuna Ovest, dovranno essere inviati tre file excel diversi, rispettivamente, denominati AMGAS– Tribuna d’Onore Sponsor – BARI-Reggina, AMGAS– Tribuna Ovest – BARI-Reggina).

Si ricorda che:

- si potrà inserire un solo indirizzo email per ogni tagliando/nominativo;
- è possibile richiedere di inviare tutti i tagliandi ad un unico indirizzo email;
- NON è possibile richiedere di inviare uno stesso tagliando a più indirizzi email

Si richiede la massima precisione nella compilazione del file; il BARI non sarà responsabile di tagliandi emessi con errori di battitura o di tagliandi non ricevuti a causa di errori di battitura nell'indirizzo email.

Lo Sponsor sarà responsabile, nei confronti del BARI, della correttezza e della veridicità dei dati anagrafici degli utilizzatori dei biglietti. Al riguardo, lo Sponsor si impegna ad effettuare tutti i necessari controlli al fine di verificare la veridicità dei predetti dati (verificando, a titolo meramente esemplificativo, che i dati forniti non corrispondano a false identità), con pieno obbligo di indennizzo e manleva in favore del BARI.

I tagliandi, previsti dal contratto e richiesti, saranno inviati all'indirizzo di posta elettronica richiesto dallo Sponsor, attraverso la modalità "Home Ticketing", ove disponibile, oppure potranno essere ritirati presso lo Sportello accrediti dello Stadio San Nicola – porta 1.

In ogni caso, l'utilizzatore dovrà stampare obbligatoriamente il tagliando per poter accedere allo Stadio.

L'esibizione del tagliando stampato, accompagnato da un valido documento di riconoscimento, è una condizione necessaria per l'accesso allo stadio.

Non sarà consentito l'ingresso allo Stadio a tutti coloro che non saranno in possesso del tagliando stampato e/o di un valido documento di riconoscimento.

Si precisa che, la visualizzazione del tagliando elettronico tramite smartphone/tablet NON consentirà l'accesso allo stadio.

All'interno del corpo della mail con la quale si invia il/i file, dovranno essere segnalati i nominativi per i quali si richiedono i pass ospitalità ove previsti da contratto. I Pass Ospitalità saranno inviati tramite posta elettronica.

Il pass parcheggio, ove previsto, potrà essere ritirato il giorno della gara presso lo Stadio San Nicola – porta n. 1.

Nel caso in cui lo Sponsor dovesse, per validi motivi, richiedere il ritiro dei tagliandi cartacei presso lo Stadio San Nicola, insieme alla lista dei nominativi dovrà inviare anche il nome e cognome della persona che per conto dello Sponsor, sarà autorizzato al ritiro dei biglietti, che avverrà presso lo Stadio San Nicola di Bari – porta n. 1. Nel caso che precede lo Sponsor sarà inoltre responsabile di provvedere alla consegna dei biglietti ai titolari del titolo di accesso, con esclusione di qualsiasi responsabilità del BARI al riguardo, a qualsiasi titolo.

Lo Sponsor prende inoltre atto ed accetta che, in qualsiasi momento durante la vigenza del presente accordo, il BARI potrebbe interrompere la distribuzione dei biglietti presso i botteghini dello Stadio San Nicola, rinunciando lo Sponsor a qualsiasi pretesa e/o eccezione al riguardo, a qualsiasi titolo, fermo restando l'impegno del BARI a provvedere

alla distribuzione dei titoli di accesso mediante sistemi di home ticketing, secondo quanto sarà tempestivamente comunicato dal BARI allo Sponsor.

ii. La SSC BARI non è in grado di garantire l'emissione di biglietti, in caso di ricezione successiva alle ore 17.00 del venerdì antecedente la partita.

iii. Nel caso di partite disputate in anticipo o posticipo o comunque in giorni differenti dalla domenica, va considerato un margine di almeno tre giorni lavorativi tra l'invio della lista ed il ritiro dei biglietti.

